



**Amministrazione Comunale di Lecce**  
**Settore Pubblica Istruzione - Politiche Sociali e Abitative**  
**Piano di Zona**

**AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI**  
**PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE**

Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013 n.102, art.6. comma 5, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124;

Visto il Decreto Legge 28 marzo 2014 n.47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

Visti i decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014, 5 dicembre 2014, 19 marzo 2015 e 30 marzo 2016;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1731 del 22/11/2016 avente ad oggetto "Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli- D.L 31/08/2013, n. 102- art. 6, comma 5 - convertito con modificazioni dalla L. 28/10/2013, n. 124 - Criteri e ripartizione risorse relative alle annualità 2015 e 2016.

**IL SINDACO**

**RENDE NOTO**

che i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo volto a ridurre la morosità incolpevole.

**Art. 1**

**Destinatari e requisiti**

Possono presentare richiesta per usufruire del contributo in oggetto i nuclei familiari residenti nel Comune di Lecce che sono in possesso, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

- 1) richiedente con cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all'U.E. possieda un regolare titolo di soggiorno;
- 2) titolarità di un contratto di locazione di "edilizia privata" ad uso abitativo, regolarmente registrato e residenza nell'alloggio sito in Lecce oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno, con esclusione delle unità immobiliari di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- 3) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione di convalida;
- 4) possesso di un reddito ISE non superiore ad € 35.000,00 o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00;

- 5) non titolarità del richiedente e di ciascun componente del nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobile, nel territorio nazionale, fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
- 6) situazione di morosità incolpevole, ossia una **situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare** dovuta ad una delle seguenti cause:
- perdita del lavoro per licenziamento, escluso quello per giusta causa;
  - accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
  - cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
  - mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
  - cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
  - sopravvenuta malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali (da dimostrare con idonea documentazione);

## **Art. 2**

### **Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità**

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti indicati all'art. 1 del presente avviso.

A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art. 75 del predetto testo unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

**Si invita, pertanto, a prestare la massima attenzione nel rendere tali dichiarazioni verificando con precisione i dati dichiarati.**

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- A) copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- B) copia dell'intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida, dalla quale si deduca l'ammontare complessivo della morosità e, se già intervenuta, copia del verbale della prima udienza oppure copia dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, copia dell'eventuale atto di precetto e/o della significazione di esecuzione;
- C) documenti comprovanti il possesso delle condizioni d'incolpevolezza della morosità di cui all'art. 1 punto 6;

D) dichiarazione rilasciata dal proprietario dell'alloggio, in relazione alla situazione che ricorre (allegato B o allegato C).

### **Art. 3**

#### **Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande**

Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune reperibili sul sito web all'indirizzo [www.comune.lecce.it](http://www.comune.lecce.it) o distribuiti presso gli uffici dei Servizi Sociali situati in C.te Maternità e Infanzia.

Le domande, debitamente sottoscritte, complete di tutti i dati richiesti e corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, dovranno essere consegnate brevi manu presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Lecce, sito in via Rubichi.

### **Art. 4**

#### **Istruttoria delle domande e priorità nella concessione dei contributi**

Il Comune procede all'istruttoria delle domande, accerta la sussistenza delle condizioni, verifica il possesso dei requisiti previsti e dei criteri di priorità individuati dal D.M. 14/05/2014, ovvero la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettantenne,
- ovvero minore,
- ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%,
- ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione delle richieste, gli interessati possono inoltrare opposizione.

### **Art. 5**

#### **Ammontare e destinazione del contributo**

- a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile (*vedi allegato B*);
- b) fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole (*vedi allegato B*);
- c) per assicurare il versamento del deposito cauzionale e il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato, fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di 12.000,00 euro (*vedi allegato C*).

**I CONTRIBUTI VERRANNO RICONOSCIUTI FINO AD ESAURIMENTO DELLE RISORSE STANZIATE DALLA REGIONE PUGLIA E SOLO IN PRESENZA DI TUTTI I REQUISITI RICHIESTI E OPPORTUNAMENTE DOCUMENTATI.**

#### **Art 6**

##### **Ulteriori disposizioni**

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto di contributo.

#### **Art. 7**

##### **Controlli**

In attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previsti dal D.P.R. n. 445/2000 e dal D.Lgs. n. 196/2003 (TU trattamento dati personali) saranno effettuati controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni presentate e nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

Lecce, lì 21/11/2017

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Anna Maria Perulli)